SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Concessione di una indennità « una tantum » in sostituzione delle assegnazioni vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, n. 1496, e successive modificazioni » **(565)**:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 683, 684, 687 e *passim*
ASSIRELLI 685
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . 684, 687 688
MARANGONI 684
PAZIENZA 685
POERIO 685, 686, 688
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 685, 687
ZUGNO 687, 688

Discussione e approvazione:

« Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato » *(968)*:

PRESIDENTE 689, 691, 697
BERGAMASCO 692
DE FALCO 693
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 695, 697
PATRINI 692
PAZIENZA 692
POERIO 691, 696, 697
RICCI 693
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 689, 691 692 e *passim*
ZUGNO 693

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Concessione di una indennità "una tantum" in sostituzione delle assegnazioni vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, n. 1496, e successive modificazioni » (565)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Concessione di una indennità "una tantum" in sostituzione delle assegnazioni vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, n. 1496, e successive modificazioni ».

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Coloro che erano presenti quando svolsi la relazione sul disegno di legge 565 ricorderanno le perplessità e il giudizio non certamente positivo che il relatore diede non tanto al disegno di legge in sè, ma piuttosto al fatto che, a distanza di oltre cento anni da certi avvenimenti che riguardavano i danni provocati dai moti del 1848-1849 a Napoli e in Sicilia, ancora vi sia chi gode del beneficio di una pensione; e ricordo che, anche nel corso della discussione, da parte di alcuni colleghi vennero sollevate alcune osservazioni che presso a poco coincidevano con quelle del relatore.

Nel disegno di legge al nostro esame parliamo della concessione di una indennità *una tantum* per chiudere una volta per sempre tutta la partita, e penso che la proposta di emendamento suggerita dal collega Zugno all'articolo 2 possa rappresentare una soluzione, se non ideale, almeno più equa. Perciò, avendo già svolto, a suo tempo, la relazione, io penso di potermi limitare ad esprimere parere, quale relatore, sull'emendamento presentato dal senatore Zugno, emendamento che accolgo, anche perchè è passato parecchio tempo dall'ultima discussione del disegno di legge, che si è svolta, se non vado errato, alla fine del mese di ottobre, e quindi i colleghi vorranno sentire di che cosa si tratta.

Dunque, il disegno di legge, all'articolo 1, stabilisce che sono abrogate la legge 8 luglio 1883, n. 1496 e le successive modificazioni concernenti « assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e del 1849 delle province napoletane e siciliane ».

All'articolo 2 è detto che: « Ai titolari delle assegnazioni vitalizie, di cui al precedente articolo 1, verrà corrisposta una indennità definitiva, per una sola volta, nelle seguenti misure... »; e le misure non le ricordo ai colleghi, poichè essi hanno senza dubbio sotto gli occhi lo stampato relativo al disegno di legge.

L'emendamento del senatore Zugno modifica sostanzialmente il meccanismo di tale articolo, disponendo che ai titolari delle assegnazioni vitalizie verrà corrisposta una indennità definitiva, per una sola volta, corrispondente a 15 annualità della pensione goduta al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Ricordo ai colleghi che il disegno di legge al nostro esame prevede l'attribuzione di una indennità *una tantum* il cui ammontare dovrebbe essere, più o meno, di 30 annualità per le pensioni più basse e di 15 annualità per gli assegni maggiori. L'emendamento del senatore Zugno praticamente tende a livellare a 15 annualità l'indennità *una tantum,* in relazione alla pensione goduta.

A me pare che se l'articolo 2 viene emendato nel senso indicato dal collega Zugno, il disegno di legge meriti di essere approvato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Avemmo già modo di esprimere il nostro parere, nell'ultima seduta dedicata alla discussione di questo provvedimento. In quella occasione fummo d'accordo con il relatore, il quale concluse esprimendo parere contrario al disegno di legge: un parere contrario motivato e sul quale indubbiamente non credo sia necessario che io mi dilunghi poichè sono trascorsi oltre cento anni dalla concessione del beneficio e non ritengo che questo diritto possa continuare ancora ad essere riconosciuto con qualche fondamento. Difatti si propone una sanatoria per chiudere il discorso, dando dei quattrini a gente che ormai nulla ha a che fare con quelli che erano i legittimi beneficiari. Se ricordo bene noi abbiamo posto alcune questioni in quell'occasione, abbiamo chiesto delle delucidazioni. Difatti ci sono stati forniti dei dati, dati che confermano quelle che erano le nostre preoccupazioni, anzi direi che le accrescono, dimostrando

che effettivamente questo provvedimento è ingiusto e non rispondente alle esigenze e alla realtà di oggi.

Quindi il nostro Gruppo, pur tenendo conto che l'emendamento del senatore Zugno recepisce, in parte, queste preoccupazioni, proponendo una sanatoria che rapporti l'indennità *una tantum* a 15 annualità invece che a 30, dimezzando cioè l'importo da corrispondere ai beneficiari, ritiene che da queste richieste ne potrebbero scaturire delle altre che noi saremmo costretti ad accettare, sia pur parzialmente, richieste che non hanno più alcuna giustificazione logica, ed esprime pertanto una valutazione in linea di massima contraria al provvedimento in particolare per quanto riguarda l'ammontare dell'indennizzo che ci sembra eccessivo, pur avvertendo, al contempo, la necessità di trovare una soluzione di fondo a tutta la questione.

A S S I R E L L I . Anch'io, nella scorsa seduta, ho dimostrato delle perplessità nei confronti del disegno di legge; soltanto non riesco a capire, dall'intervento del senatore Marangoni, quale risultato otterremmo bocciando il provvedimento: perpetueremmo soltanto l'attuale situazione e tra cento anni noi avremo ancora questa indennità. A mio avviso non è sufficiente votare contro il provvedimento: è necessario votare un disegno di legge che faccia cessare l'attuale stato di cose. Quindi non è soltanto un'azione passiva che noi dovremmo svolgere, ma viceversa un'azione attiva. Ora l'emendamento del senatore Zugno ha di buono che mette fine a questa situazione. Potremmo distinguere l'opportunità dei termini e modificare in senso restrittivo questa norma che il collega Zugno propone; ma a mio avviso è necessario che da questa discussione esca un provvedimento definitivo che metta fine a questo stato di cose, perchè il rigetto del disegno di legge avrebbe come conseguenza il mantenere ancora questo vitalizio fino ad un prossimo provvedimento. Sono d'accordo che la questione è madornale, però non è una soluzione quella del rigetto puro e semplice del disegno di legge; è necessario che il problema trovi la sua soluzione definitiva nel senso anche più restrittivo, ma che però ponga fine allo stato attuale delle cose.

P A Z I E N Z A . Noi già la volta scorsa abbiamo espresso il nostro parere sul disegno di legge chiedendo notizia di tutti i pagamenti che venivano fatti. Ora cortesemente il Sottosegretario ci ha fornito la fotocopia di una fascia di vari pagamenti, però confesso che è andata smarrita, non la trovo più fra le mie carte; quindi vorrei chiedere che mi vengano cortesemente forniti dei chiarimenti sull'incidenza dell'emendamento Zugno, al quale io sostanzialmente aderirei.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La spesa, anzichè di 200 milioni, è di 150 milioni: si risparmiano 50 milioni.

P A Z I E N Z A . Il criterio è senz'altro valido. Vi sarebbe da discutere se 15 annualità corrispondano veramente alla capitalizzazione della somma, atteso che l'assegno rappresenta praticamente il frutto di un capitale che, calcolato a un'interesse del 5 per cento, si dovrebbe rapportare a 20 annualità.

P O E R I O . Questo è un suo emendamento?

P A Z I E N Z A . Non è un emendamento, ma un mio ragionamento. Voglio dire che l'assegno annuo rappresenta praticamente il reddito di un capitale e poichè la misura legale degli interessi è del 5 per cento, per capitalizzare questo assegno bisognerebbe calcolare 20 annualità. Però il correttivo di questo calcolo si trova nella corresponsione immediata. Poi vi sono altri correttivi che presupporrebbero però un lavoro da portare avanti per chissà quanto tempo. Svolgo queste considerazioni semplicemente in riferimento all'emendamento Zugno, con il quale concordo pienamente. Anche se può sembrare un residuato storico, questo assegno non possiamo *sic et simpliciter* abolirlo. Creeremmo, sicuramente, nel calpestare diritti quesiti, aspettative che risiedono nella legge, dei disturbi di carattere costituzionale.

D'altra parte, se non approvassimo l'emendamento Zugno, il disegno di legge rimarrebbe così come ci viene proposto e comporterebbe un onere maggiore, perchè anzichè risparmiare 50 milioni, pagheremmo 200 milioni; se poi non approvassimo nè l'emenda-

mento Zugno nè il disegno di legge, resterebbe in essere il meccanismo perpetuo di attribuzione degli assegni al quale mi sembra che concordemente riteniamo di dover porre fine.

Quindi, la via migliore per porre fine a questa elargizione non può essere che quella legittima, cioè attraverso una legge che non sia accusabile di illegittimità, che sia equa e che, pertanto, rispetti il criterio della capitalizzazione con i correttivi dianzi indicati. Per tutti questi motivi sono favorevole al disegno di legge in discussione e in particolare all'emendamento Zugno.

P O E R I O . Sullo scopo che a suo tempo ha ispirato un simile beneficio non vi è discussione: è senz'altro uno scopo nobile che rispondeva ad esigenze che la storia ha ormai consacrato. Non è questo, quindi, che si vuole mettere in dubbio, ma se il beneficio a suo tempo concesso debba essere perpetuato o meno. Da parte del collega Marangoni si diceva dianzi che il nostro Gruppo è contrario a perpetuare un meccanismo di questo tipo, proprio per non creare un precedente che poi potrebbe far sorgere dei diritti a favore di persone alle quali il beneficio non spetta.

Non so quanti dei combattenti o di quelli che soffrirono nel 1848 oggi sopravvivano, certamente nessuno; non so quanti dei discendenti di quei carcerati, di quei deportati, di quei perseguitati politici dalla reazione del tempo abbiano oggi diritto di chiedere che un beneficio di questo tipo venga loro concesso: è un fatto di carattere formale la legge, è un fatto di carattere politico il beneficio, è un fatto di carattere morale il diritto a godere del beneficio stesso. Ora io credo che noi dobbiamo effettivamente arrivare a definire la cosa. Al « no » pronunciato dal collega Marangoni si è giustamente osservato, dal collega Assirelli, che esso non risolverebbe il problema in quanto lascerebbe in vita la legge da cui nasce il diritto a questo vitalizio. Il collega Zugno ha presentato un emendamento tendente a rapportare a 15 annualità l'indennità *una tantum* da corrispondere agli aventi diritto. Il relatore è passato dal rifiiuto all'accettazione dell'emendamento Zugno ed io ritengo che tale emendamento sia accettabile, anzi si potrebbe anche ridurre il numero delle annualità da corrispondere portandolo a 10. Dico questo non per trovare una mediazione, ma perchè da dove attinge i soldi il legislatore quando va alla ricerca della copertura? Onorevoli colleghi, li attinge dall'accantonamento concernente il potenziamento del servizio geologico nazionale! Debbo dire che è veramente uno strano paese il nostro che, mentre soffre di alluvioni, non ha una legge quadro sulla difesa del suolo, ha solo cinque geologi alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici (ci sono solo cinque geologi nella pianta organica del Ministero dei lavori pubblici!) per riparare alla tragedia di Firenze, del Po, della Calabria, della Lucania (potrei enumerare una infinità di circostanze e di problemi), preleva la somma occorrente per il finanziamento del disegno di legge al nostro esame dall'accantonamento concernente il potenziamento del servizio geologico nazionale! Domattina questa perla la porterò nelle Commissioni riunite 8ª e 9ª che si occuperanno della legge sulla difesa del suolo. Ecco come si legifera nel nostro Paese e come si attuano provvedimenti che sembrano di enorme importanza!

È chiaro che più soldi risparmiamo e più ne restano a disposizione per una questione seria qual è il potenziamento del servizio geologico nazionale. Nobile era la causa di allora, ma certamente più valida è la spesa per gli scopi che qui invece verrebbero ad essere sacrificati.

Quanto si risparmierà? Si è detto: 50 milioni. Non so fare calcoli e non sono qui a farli; sarà che sono nato in una zona povera e che purtroppo resta povera, ma resto impressionato da questa cifra quando penso che ci sono dei comuni che non riescono ad ottenere una tale somma per poter pagare i propri dipendenti, quando penso che con 50 milioni si potrebbe fare un asilo d'infanzia, una scuola materna, qualcosa di veramente utile che valga ad elevare la gente. Per questi motivi, ritenendo valida l'osservazione del senatore Assirelli, aderiamo alla richiesta di massima del senatore Zugno, proponendo noi stessi un emendamento inteso a contenere in 10 anzichè in 15 le annualità da corrispondere *una tantum*.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Senatore Poerio, questa proposta la traduce in un emendamento?

P R E S I D E N T E . È lo stesso emendamento Zugno, con la differenza che anzichè 15 annualità si propongono 10 annualità.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'origine del vitalizio è a tutti nota ed è indubbiamente nobile. Si trattava allora più di una questione morale che economica, anche se successivamente, proprio dal punto di vista economico (c'è una speciale Commissione del Ministero degli interni che ha dei poteri al riguardo) sono avvenute delle sperequazioni nel tentativo di tenere conto del particolare stato di bisogno delle famiglie. Ora siamo tutti d'accordo — e questo è molto importante, se non altro sotto il profilo amministrativo — che le posizioni vanno riguardate tutte proprio per cercare di eliminarle mediante la capitalizzazione delle rendite.

Sul problema delle proporzioni il Ministero si era preoccupato, nel fare la proposta, di tenere presenti piuttosto i motivi per cui l'assegno è stato a suo tempo concesso, ma ora il problema è questo: si tratta di comportarsi in modo che il Parlamento, che si occupa ora di questo problema, dia la sensazione di non voler buttare in faccia a questa gente una manciata di soldi: allora tanto varrebbe dire (tutti hanno una certa dignità!) che debbano essere aboliti questi assegni e che i nipoti e i pronipoti degli aventi diritto non debbano più beneficiarne!

Bisogna tenere conto, tra l'altro, che molte di queste persone sono in età avanzata e che molte di esse ancora adesso hanno presentato istanze di adeguamento, il che significa che dal punto di vista economico sono in condizioni tutt'altro che floride.

Ho fatto queste considerazioni più che altro per sottolineare quale era la posizione del Governo nel momento in cui ha presentato il provvedimento.

Per il resto è chiaro che il rappresentante del Governo si rimette — ferma l'esigenza, sottolineata molto bene anche dal senatore Assirelli, di provvedere al riguardo — al relatore e alla Commissione, salvo il suggerimento dato dalla 5ª Commissione in relazione all'ultimo articolo.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al collega Zugno, poichè mi pare che siamo tutti d'accordo sulla sostanza di questo disegno di legge, ritengo sia opportuno trovare una formula conciliativa onde evitare di dividerci sulle due posizioni: 10 annualità o 15 annualità.

Z U G N O . Indubbiamente la Commissione avverte che è una enormità dare, dopo 120-130 anni, la pensione ai discendenti di questi patriotti. Se non si opera un taglio netto, una abrogazione completa, queste disposizioni rischiano di andare avanti ancora per qualche secolo, perchè qualche lombo di questi patriotti perseguitati, che hanno subìto dei danni durante quei movimenti, si troverà sempre!

L'esigenza, quindi, di porre fine a questa situazione e di liberare il bilancio da queste ipoteche anche per il futuro è sentita da tutti. Bisogna però avere il senso del limite. Il senatore Pazienza ha proposto di capitalizzare. A rigore se si tratta di una confisca questa non dovrebbe essere compensata con una capitalizzazione. Ma questa non è veramente una confisca, bensì una sostituzione di una indennità con una capitalizzazione, anzi è la sostituzione di una indennità a quella che è la pensione normalmente pagata. Quindi si tratterebbe di capitalizzare questa rendita. Ora la capitalizzazione dovrebbe essere ordinaria, cioè dovrebbe essere di venti volte circa, per rispondere ai requisiti di normale corrispondenza tra l'entità della pensione e l'indennità che viene liquidata.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche questo era stato tenuto presente, tant'è che l'ammontare dell'indennità sarebbe pari a circa 30 annualità per gli assegni di minore importo ed a 15 annualità per gli assegni di importo mag-

giore, proprio perchè nel tempo c'era stata questa diversificazione che nella liquidazione avremmo voluto unificare.

Z U G N O . Comunque l'osservazione che volevo fare è la seguente: le 15 annualità impediscono qualunque tentativo di ricorso alla Corte costituzionale perchè non sono stati disconosciuti dei diritti; le dieci annualità possono suscitare dei ricorsi per indennizzo non congruo. Per questo motivo, al di là di qualche economia, è opportuno mantenere le 15 annualità che eliminano ogni possibilità, anche potenziale, di ricorsi ad organi come la Corte costituzionale, assumendo la violazione di diritti acquisiti, per cui la legge potrebbe essere dichiarata illegittima.

Il senatore Poerio conosce molto bene tutte le leggi di esproprio di terreni per la riforma fondiaria e ricorda bene quanti ricorsi alla Corte costituzionale hanno suscitato; e la ragione era proprio nella non corrispondenza e mancanza di equità degli indennizzi.

Quindi dal momento che si è accettato il principio e che l'approvazione di questo disegno di legge eliminerebbe una volta per sempre l'onere di queste pensioni che dura da oltre un secolo, pregherei il Gruppo comunista di ritirare il suo emendamento, confluendo sulla mia proposta.

P R E S I D E N T E . Il Gruppo comunista ritira il suo emendamento?

P O E R I O . Va bene; ma in questo caso l'emendamento diventa emendamento unitario, non soltanto del senatore Zugno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. L'articolo 4 va però modificato nella parte che riguarda l'onere, cioè l'onere di 200 milioni di lire diventa di 150 milioni.

Debbo inoltre osservare che la Commissione bilancio, nel dare parere favorevole al disegno di legge, aggiunge: « Peraltro, stante il decorso del tempo, la Commissione ritiene che all'articolo 4, primo comma, debba essere inserita la espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, al fine di consentire l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dal fondo globale dell'anno finanziario 1971 ». Allora, alla fine del primo capoverso, proporrei di aggiungere: « ... in deroga a quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1955 n. 64 ».

P R E S I D E N T E . È più tecnico; va bene.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La legge 8 luglio 1883, n. 1496, e le successive modificazioni, concernenti « assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e del 1849 delle provincie napoletane e siciliane », sono abrogate.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai titolari delle assegnazioni vitalizie, di cui al precedente articolo 1, verrà corrisposta una indennità definitiva, per una sola volta, nelle seguenti misure:

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo fino a lire 10.000, lire 300.000;

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo da lire 10.001 fino a lire 30 mila, lire 600.000;

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo da lire 30.001 fino a lire 60 mila, lire 800.000;

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo da lire 60.001 fino a lire 100 mila, lire 1.000.000;

ai titolari di assegnazioni vitalizie di importo annuo da lire 100.001 in poi, lire 1.500.000.

A questo articolo è stato presentato, dal senatore Zugno, un emendamento del seguente tenore: al quarto rigo del primo ali-

nea, dopo la parola « volta, », sopprimere tutto il resto e sostituirlo con le seguenti parole: « corrispondente a 15 annualità della pensione goduta al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Al pagamento delle indennità di cui al precedente articolo 2 provvederanno le competenti Direzioni provinciali del tesoro mediante l'emissione di mandati diretti a favore degli aventi diritto, verso contemporanea chiusura delle relative partite in carico.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000. si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore senatore Cipellini un emendamento, peraltro suggerito dalla 5ª Commissione nel dare parere favorevole al disegno di legge, con il quale si propone di aggiungere alla fine del primo capoverso le seguenti parole:

« , intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Nel seno dell'articolo bisogna naturalmente sostituire, secondo quanto ha fatto rilevare il Sottosegretario, in conseguenza della modifica dell'articolo 2 già approvato, la cifra di lire 200.000.000 con la cifra di lire 150 milioni ».

(*Così rimane stabilito*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato e la variazione formale sopra indicata.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato » (968)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato ».

Prego il relatore, senatore Segnana, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 968, presentato dal Governo nel marzo dello scorso anno, prevede disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato. Questi beni patrimoniali sono — come voi sapete — quelli trasferiti dal demanio al patrimonio a seguito di provvedimento di sclassifica.

La materia relativa alla vendita ed alla permuta dei beni patrimoniali dello Stato è stata regolata con un regio decreto del 24 dicembre 1908, n. 783. Le norme di questo regio decreto sono state aggiornate con la legge 19 luglio 1960, n. 757, la quale prevede, all'articolo unico, delle modificazioni agli articoli 10 e 12 del regio decreto che ho

citato. La legge del 1960 stabilisce che « l'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000. Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto ».

La modifica relativa all'articolo 12 del regio decreto n. 738, avvenuta sempre con la legge 19 luglio 1960, n. 757, prevede che « l'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponbili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000. È altresì autorizzata a permutare con tali enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. È infine autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicita beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15 milioni. Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000 ».

Ora il disegno di legge in discussione propone di rivedere queste cifre in ordine all'attuale valore della moneta che rispetto al 1960 ha subìto un notevole deprezzamento. Esso prevede, infatti, che tutti gli importi indicati dagli articoli 10 e 12 della legge 19 luglio 1960 siano quintuplicati. Per fare un esempio, posso dire che per la vendita di beni a trattativa privata, senza previo esperimento di pubblico incanto, si passerebbe dagli attuali sei milioni a 30 milioni; per le vendite con concorso di speciali circostanze di convenienza e di utilità generale, si passerebbe dai 15 milioni ai 75 milioni; per le vendite ad enti, a comuni, a provincie ed altri enti pubblici si passerebbe da 100 milioni a 500 milioni; per la permuta, sempre con enti pubblici o enti di diritto pubblico, da 50 milioni si passerebbe a 250 milioni e per la permuta a trattativa privata con privati, con il concorso di speciali circostanze di convenienza e di utilità generale, si passerebbe dai 15 ai 75 milioni.

Il disegno di legge, pur modificando questi importi, stabilisce che resta comunque fermo l'obbligo di richiedere il parere del Cansiglio di Stato secondo la legislazione vigente.

Ecco in poche parole la proposta che ci viene fatta con il presente disegno di legge. Questa proposta è, a mio avviso, accettabile e può agevolare, tra l'altro la vendita, soprattutto ad enti pubblici, di beni patrimoniali disponibili.

Ricordo alla Commissione che sono alla nostra attenzione vari disegni di legge che prevedono appunto la cessione di questi beni disponibili ai comuni, soprattutto per la sanatoria di situazioni che si sono verificate nel tempo attraverso affittanze, concessioni, eccetera. Queste situazioni riguardano soprattutto zone dell'Italia meridionale dove il demanio pubblico, cioè il demanio dello Stato, è ancora abbastanza notevole, soprattutto nei pressi di spiagge e località vicine alla costa sulle quali da tempo, attraverso la concessione in uso, attraverso l'affittanza, si sono insediati praticamente gli abitati.

Ora io penso che con questo disegno di legge molte di queste situazioni potrebbero essere liquidate facilmente e ritengo che le proposte che sono state fatte siano adeguate all'attuale valore della moneta, rispetto agli importi previsti nella legislazione vigente. Quindi, praticamente, qui si tratta di accelerare il processo delle vendite e permute di questi beni patrimoniali disponibili dello Stato, che altrimenti resterebbero infruttuosi, agevolando il loro trasferimento agli enti pubblici locali dove troverebbero una migliore utilizzazione. È preferibile quindi, che essi possano essere ceduti; almeno con il tra-

sferimento vi sarà un introito che, come prevede il successivo disegno di legge n. 945, all'ordine del giorno, potrà essere devoluto per la costruzione di nuovi uffici, per le esigenze particolari della pubblica amministrazione.

Esprimo quindi parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Che cosa intende con le parole: « il successivo disegno di legge »?

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. All'ordine del giorno c'è il disegno di legge n. 945, il quale reca: « Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi ». Questo è un disegno di legge con il quale si prevede che il ricavato di talune vendite venga destinato, per esempio, al Ministero dei lavori pubblici e venga impiegato per la costruzione di nuovi edifici, trattandosi qui soprattutto della vendita di immobili che non servono più per uso cosiddetto governativo. Ho accennato a questo perchè, praticamente, i due disegni di legge si completano l'un l'altro. Tuttavia il n. 945 ha una portata assai più vasta, perchè tende a promuovere un ammodernamento generale degli immobili destinati a servizi governativi. Per questo il giudizio dei colleghi delle varie parti politiche potrà anche essere diverso, ma per quello al nostro esame non ci dovrebbero essere difficoltà.

P O E R I O . Difficoltà nel senso che leggendo senza riflettere l'articolo unico può sembrare una cosa semplice, può sembrare una questione di mercato edilizio, nel senso che il valore a suo tempo attribuito al bene oggi viene riproposto e adeguato al mercato attuale.

È questo l'obiettivo che si vuol raggiungere? Questo è il punto. O è quello di effettuare, attraverso operazioni di questo tipo, la liquidazione del patrimonio dello Stato, a fini di speculazione privata soprattutto, come diceva giustamente il collega Segnana, nel Mezzogiorno d'Italia, dove la dominazione delle baronìe è sempre preponderante?

Perchè, allora, non rifletterci ancora un po'? È proprio indispensabile che si approvi oggi un provvedimento di queso tipo? Se io dovessi rispondere, così, a primo acchito, senza un approfondimento valido del problema, direi di no; e il « no » nasce da obiettive preoccupazioni.

P R E S I D E N T E . Ma si tratta di beni che già fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato.

P O E R I O . Signor Presidente, ho la sensazione che sia in gioco il problema della legittimità della proprietà, che da anni si ripropone in certe zone del Sud. È sorto, ad esempio, allorchè sono state espropriate le terre per la riforma agraria. C'è una contesa ancora aperta tra privati, Stato e Comuni per sapere di chi è la proprietà della terra espropriata. Non è affatto facile risolverla. E la cosa — ripeto — è abbastanza delicata e seria. Mi sembra, cioè, che non ci troviamo di fronte ad un problema di mercato monetario, di mero adeguamento del valore secondo le modalità che sono state indicate con la legge del 1960 per le vendite a trattativa privata. Il problema che sorge, secondo me, è più serio, e non saprei dare subito una risposta, a parte il fatto, poi, che in una situazione come quella attuale, io credo che la difesa del patrimonio dello Stato vada operata in tutti i sensi, perchè rappresenta un elemento che rafforza il mantenimento della libertà e la difesa delle cose; diversamente c'è lo sciupìo, l'arrembaggio. Noi solo al prezzo di grosse battaglie contro la speculazione privata siamo riusciti a difendere una parte delle coste calabresi sul versante jonico dove in prevalenza le amministrazioni sono di sinistra; ma nella parte tirrenica della Calabria cosa succede? Chiunque attraversi il tratto che va da Maratea a Reggio Calabria vede muraglie di cemento armato che si susseguono, frutto di operazioni che hanno minato l'autorità stessa dello Stato. Sono tutti questi elementi, a mio avviso, che pongono in uno stato di perples-

sità per lo meno me e i colleghi della mia parte politica, con i quali rapidamente ci siamo scambiati le idee per arrivare ad esprimere il nostro punto di vista. Si sciolgano queste perplessità e queste remore e noi saremo in grado di fare una valutazione attenta e quindi di dare una possibile risposta.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, a me pare che il fine di questo disegno di legge non sia quello di spingere lo Stato a vendere indiscriminatamente il patrimonio disponibile, bensì quello di aggiornare le modalità con cui lo Stato può procedere alla cessione di tale patrimonio. Si tratta, in sostanza, di decidere se debba ancora occorrere una legge per vendere a trattativa privata un immobile che superi appena il valore di sei milioni di lire o se si possa tranquillamente consentire simili vendite fino ad un valore di trenta milioni. Francamente un immobile che non superi il valore di 30 milioni mi sembra una cosa modesta e quindi ritengo che possiamo ben fare credito al Governo di venderlo nel modo migliore. Non è opportuno ricorrere al Parlamento per fare una legge apposita di autorizzazione tutte le volte che si tratti di una vendita che superi il valore di sei milioni. A me sembra che il provvedimento in esame corrisponda unicamente all'esigenza di un adeguamento al mutato valore della moneta. Che poi dal presente provvedimento possa derivare un incentivo a vendere con maggiore facilità, questo è un altro problema che riguarda soltanto lo Stato e il Governo. Ma io suppongo che il Governo saprà regolarsi come si deve.

Quindi non vedo perchè non si debba approvare questo disegno di legge, che eleva semplicemente di cinque volte i limiti di somma in precedenza fissati per la vendita a trattativa privata o per la permuta di beni patrimoniali dello Stato.

P A Z I E N Z A . Anch'io concordo sull'approvazione di questo disegno di legge, perchè, se da una parte non possiamo non censurare tutte le strettoie burocratiche nelle quali si trova ad operare quotidianamente la pubblica Amministrazione dall'altra non ci possiamo rifiutare di sciogliere alcuni di questi vincoli più stretti, quando effettivamente la svalutazione della moneta incide in modo così evidente, esigendo perciò l'adeguamento dei valori monetari.

Dopo aver espresso questa mia tendenziale linea di adesione concreta al disegno di legge, desidero domandare al relatore quali sono i limiti di somma stabiliti col regio decreto 18 novembre 1923, n. 1440, e successive modificazioni oltre i quali è obbligatorio chiedere il parere del Consiglio di Stato in relazione ai progetti di contratto.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Quattro milioni e mezzo.

P A Z I E N Z A . Quindi, quando si supera tale valore, viene richiesto il parere del Consiglio di Stato, che costituisce un ulteriore elemento di garanzia, tale da indurci ad esprimere voto favorevole sul disegno di legge in esame.

P A T R I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che il disegno di legge abbia uno scopo unico e semplice, come è stato già rilevato dal relatore e dal collega Bergamasco. Noi tutti abbiamo discusso a lungo e lamentato, nella passata stagione legislativa, provvedimenti di legge che autorizzavano la vendita di beni immobili di modesto valore e attualmente una nostra Sottocommissione sta esaminando una sequela di simili disegni di legge che dovrebbero autorizzare la cessione ad enti pubblici, in particolare Comuni e Provincie, di beni patrimoniali disponibili dello Stato. Dobbiamo evitare il permanere di certe situazioni in uno stato di stallo. Nel presente disegno di legge io non vedo altro scopo se non quello, più volte sottolineato quando si è trattato di autorizzare alcune cessioni del valore di 25 milioni su cui tutti eravamo d'accordo, o la stipula di contratti tra una comunità locale, provinciale o comunale, e lo Stato per un valore di poco superiore ai cento milioni, di evitare in simili casi l'intervento autorizzativo del Parlamento. E la oggettiva esistenza del problema è confermata dal fatto che la nostra Commissione,

ha già accantonato un certo numero di questi disegni di legge per poterli poi esaminare unitariamente con criteri univoci.

Ora il provvedimento in esame ha, secondo me, l'unico scopo di adeguare all'attuale valore della moneta i limiti entro i quali il Ministero può trattare secondo gli schemi che sono stati indicati abbastanza chiaramente nella relazione del collega Segnana. Per cui le considerazioni fatte dal collega Poerio sulla politica della sdemanializzazione e della vendita dei beni patrimoniali dello Stato, che dovrebbero essere ceduti prioritariamente agli enti locali, sono tutte considerazioni ottime, però a mio avviso non hanno nulla a che fare col testo che è al nostro esame, il quale tende, con la garanzia poi anche del parere del Consiglio di Stato, a sanare delle situazioni che altrimenti andrebbero peggiorando. Il collega Poerio ha investito nel suo intervento ben più grossi problemi, relativi a provvedimenti di ben altra natura, mentre questo ha un valore modesto. Molte volte si è invocato l'aggiornamento dei valori entro i quali il Governo non è tenuto a chiedere l'autorizzazione del Parlamento. Certo dovremmo sollecitare al Ministero delle finanze l'osservanza di alcune priorità o la considerazione di altri problemi sollevati dal collega Poerio, ma non penso che si possa impedire la sollecita approvazione del presente provvedimento che tra l'altro servirebbe ad alleggerire il nostro lavoro evitandoci l'esame di disegni di legge che, altrimenti, resterebbero a lungo accantonati. D'altronde il testo del provvedimento differenzia i vari casi, consentendo valori molto più alti quando la trattativa privata si svolga tra lo Stato e gli enti pubblici (Regione, Provincia, Comune o enti equipollenti).

Quindi, io ritengo che il provvedimento meriti una considerazione positiva da parte nostra e anche, non dico l'approvazione, ma almeno la benevolenza del collega Poerio, facendo in modo che possano essere sveltite le operazioni che il Ministero ha giudicato opportune, valide ed urgenti.

D E F A L C O . Io desidero esprimere una mia preoccupazione che ha carattere di opportunità e lo faccio sotto forma di domanda: tra quei provvedimenti giacenti, di cui si parlava prima, ne esiste forse qualcuno che ricadrebbe sotto gli effetti di questo provvedimento, per cui verrebbe stralciato da quell'elenco?

Z U G N O . Ma no, scusate,. Qui si tratta di beni patrimoniali disponibili; quei provvedimenti invece riguardano beni demaniali, che occorrerebbe sdemanializzare prima per farli ricadere sotto gli effetti del presente provvedimento.

D E F A L C O . Qui non si tratta di avere fiducia nell'operato del Governo, al quale l'accordiamo agevolmente quando si tratta di beni del valore di 6-10 milioni. Non è perciò questione di fiducia; ma abbiamo dei dubbi sulla destinazione di queste operazioni. E mi spiego: noi in passato abbiamo discusso provvedimenti di autorizzazione alla vendita di alcuni di quei beni, la cui destinazione, purtroppo, quasi sempre è stata univoca, cioè non agli enti pubblici. Tuttavia abbiamo sempre dato il nostro consenso, anche se si trattava di un grosso affare per un convento o una determinata congregazione. Mai abbiamo detto di no. Però ora, con questo provvedimento, molte di quelle vendite uscirebbero fuori dal controllo del Parlamento, nel senso non tanto del valore quanto della destinazione. La nostra preoccupazione è questa.

Il collega Poerio ha fatto una proposta, alla quale mi associo, di un breve rinvio per consentirci una maggiore riflessione. Abbiamo aspettato tanto tempo, possiamo aspettare ancora ad approvare il disegno di legge. Lo potremo fare benissimo nella prossima seduta. La nostra non è una posizione preconcetta.

R I C C I . Signor Presidente, vorrei far rilevare che il disegno di legge in esame riguarda l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, i quali sono così classificati in quanto per la loro natura sono equiparati ad una specie di patrimonio privato della pubblica Amministrazione e, come tali, pos-

sono essere alienati perchè non destinati a fini di pubblica utilità o di interesse collettivo. I beni per loro natura destinati a fini di pubblica utilità o di interesse collettivo rientrano nella più vasta categoria dei beni patrimoniali indisponibili oppure del demanio pubblico in generale. Per poter sdemanializzare e rendere disponibili questi beni è necessaria tutta una serie di procedure, di controlli e di autorizzazioni che debbono muovere innanzitutto dalla constatazione della cessazione della loro destinazione alla pubblica utilità e dell'antieconomicità o dell'inutilità, per l'ente pubblico, di mantenere detti beni nel patrimonio indisponibile, rivelandosi più utile destinare il ricavato della vendita a scopi o compiti di istituto o per creare nuovo patrimonio indisponibile, come, per esempio, nel caso che ci viene prospettato nel disegno di legge che dobbiamo ulteriormente esaminare.

Posto il problema in questi termini, fino ad oggi il legislatore si è preoccupato non di cambiare i meccanismi che presiedono all'amministrazione e alla alienazione degli immobili secondo la legge sulla contabilità generale dello Stato, bensì di adeguarli alle mutate condizioni economiche e al mutato valore della moneta. Questo per dire che indipendentemente dalla cifra, se la pubblica Amministrazione ha un bene di cui non può fare alcuna concreta utilizzazione lo può vendere comunque; cioè la spinta alla vendita non è eccitata, non è incentivata dall'aumento delle somme poste a base della trattativa privata o del pubblico incanto, perchè si tratta di beni che in ogni caso verrebbero venduti: potrebbe essere venduto con l'asta un bene di importo superiore a 6 milioni o da 6 milioni a 30 milioni, ma in ogni caso sarebbe venduto a colui che ha maggiori disponibilità, che offre di più! Questo andrebbe in qualche misura contro i fini che ha esemplificato il collega Poerio, ma non è su questo punto che mi voglio soffermare, perchè c'è la contropartita (la pubblica Amministrazione ritrae anche di più), bensì sul fatto che non è con l'aumento del valore del bene, da alienare con un sistema o con un altro, che si incentiva la vendita da parte della pubblica Amministrazione, anche perchè sulla utilità, sulla congruità e su tutte le altre condizioni c'è, oltre alla pronuncia degli uffici tecnici dell'amministrazione dello Stato, anche il parere del Consiglio di Stato che deve essere espressamente citato nel contratto. Quindi nessun amministratore si assumerebbe delle responsabilità nel dubbio, nell'incertezza della legge. Abbiamo motivo oggi come oggi di dubitare di tutto e di tutti, ma se continuiamo a farci dominare dal dubbio probabilmente ci manterremo in una posizione di immobilismo che tutti condannano. Se l'Amministrazione può avere una censura è che nel dubbio se debba assumersi delle responsabilità o se debba declinarle per le incertezze, la limitatezza o la inadeguatezza della legge creata in tempi diversi e in situazioni diverse, non fa niente, non si assume alcuna responsabilità! Abbiamo rilevato in una serie di episodi che taluni provvedimenti, per i quali è stato richiesto l'intervento delle Assemblee legislative, molto più appropriatamente avrebbero potuto trovare tempestiva e adeguata soluzione in un provvedimento di carattere amministrativo, anche perchè in questa materia con le procedure più lente, più rigorose, ritardiamo la possibilità di certe operazioni di permute o di acquisti o di alienazioni la cui utilità viene ad essere caducata per il fatto che nel frattempo vi sono state nuove lievitazioni di prezzi o nuove situazione di mercato. Di conseguenza, la soluzione del problema, con procedure rapide, pone l'Amministrazione in condizione di acquisire ed utilizzare mezzi finanziari tempestivamente e pone l'altra parte contraente nelle condizioni di poter fare una offerta che in quel momento diventa vantaggiosa: laddove, con i ritardi lamentati l'operazione potrebbe non essere più vantaggiosa nemmeno per colui che è un potenziare acquirente, e si differirà, probabilmente, *sine die*.

In questi limiti, mi sembra, stanno le cose: vi è l'esigenza di adeguare le strutture, le possibilità, i meccanismi dell'Amministrazione finanziaria al variare della situazione. Abbiamo creato strumenti di revisione perio-

dica proprio per evitare di doverci tornare ripetutamente sopra!

L'ultimo incremento di valori per queste determinate procedure è stato fatto 14 anni fa, ma non è da escludere, se non si modifica la situazione economica, se non si creano nuovi equilibri nei rapporti economici tra i cittadini, che tra quattro o cinque anni si sia costretti a rivedere ulteriormente questo meccanismo, se si vuole che l'Amministrazione proceda di pari passo con le mutazioni che avvengono nella società. Se poi questo non si vuole, si pongono altri problemi ed altri tipi di preoccupazione.

Ripeto, perplessità non ve ne dovrebbero essere, se non altro per il fatto che con questo meccanismo non si incentivano le vendite, in quanto si tratta di beni che in ogni caso sono, per loro natura, vendibili. Quindi non è che l'Amministrazione è facilitata a scegliere tutto quello che ha e a metterlo in vendita solo perchè vale 50 o 100 volte di più, ma può scegliere di vendere quel tale bene che rientra in quel tale paniere nel quale sono contenute quelle tali cose che in ogni circostanza può vendere. Se poi l'Amministrazione è costretta a vendere perchè la manutenzione o il mantenimento di quel bene è di una utilità molto inferiore a quella che può ricavare utilizzando sul mercato mezzi finanziari maggiori da destinare ad investimenti maggiori, mi pare che alla fine abbiamo adeguato la Contabilità dello Stato, che è del 1923, alla situazione del 1974.

Ho voluto fare queste considerazioni, che può darsi siano peregrine, ma che in ogni caso mi sembrano dettate dal buon senso, per cercare di fugare, soprattutto a me stesso, quelle preoccupazioni che possono essere emerse e per pregare i colleghi, se ritengono valide queste argomentazioni, di non differire l'approvazione del disegno di legge anche perchè, per la verità, tra differimenti, rinvii, eccetera, l'ordine del giorno rimane sempre quello che è, anzi finiamo con l'inserirvi qualche argomento nuovo che magari ha precedenza assoluta sugli altri, e i provvedimenti rimangono sempre a dormire. Quindi è anche bene che da parte nostra portiamo avanti un certo lavoro legislativo con la sollecitudine necessaria.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per la verità il senatore Ricci ha già detto molte delle cose sulle quali volevo richiamare l'attenzione della Commissione. Anzitutto dirò che si tratta di beni patrimoniali, dei quali lo Stato può disporre liberamente senza dover venire di fronte al Parlamento. In secondo luogo, per quale motivo è stato proposto il presente disegno di legge? Per rendere più spedita la procedura delle vendite e delle permute, perchè attualmente con i 6, 15, 50 milioni e i 15 milioni ancora per i cinque casi che sono indicati dal disegno di legge, lo Stato deve ricorrere, per forza di cose, all'asta pubblica.

Che cosa chiede il Governo con il presente disegno di legge? Di poter aumentare il *plafond* di cinque volte, anche per andare incontro a quegli interessi che ricordava poc'anzi il senatore Poerio. Credo sia noto agli onorevoli senatori che in questo ultimo periodo le Intendenze di finanza hanno posto in vendita all'asta determinati beni perchè lo Stato non poteva più accudirli in quanto stavano andando in rovina. C'è stata una insurrezione, specialmente da parte degli enti locali. A tale proposito ricordo l'episodio recentissimo dell'Isola d'Elba dove, se il Ministero delle finanze non fosse intervenuto e non avesse fatto sospendere l'asta pubblica, un patrimonio ingente sul quale avevano messo gli occhi, giustamente, la regione, la provincia e i comuni, sarebbe andato ai privati, i quali indubbiamente avrebbero potuto offrire una somma notevolmente superiore a quella che poteva essere offerta dall'ente locale. Ora il provvedimento di sospendere un'asta lo si può adottare una volta ed è sempre un provvedimento al quale non è che si ricorre con animo lieto, e che comporta, comunque, determinati grossi inconvenienti giustamente sottolineati dal senatore Ricci.

Infatti, con l'asta indubbiamente lo Stato introita qualcosa di più, però non può andare in contro a quelle che sono le esigenze di carattere sociale, che meglio possono essere tutelate dall'ente locale, e in questo caso il più delle volte dalle Regioni, che cominciano a prendere coscienza, giorno per

giorno, di quelle che sono le loro competenze. Infatti, se gli onorevoli senatori considerano bene, il limite di somma più importante fra quelli ritoccati è quello che riguarda l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata ad enti di diritto pubblico, la quale fino ad oggi era consentita fino ad un valore di 100 milioni mentre col presente provvedimento si arriverebbe fino a 500 milioni.

Ora, se c'è questa possibilità di una trattativa privata, lo Stato può iniziare con gli enti tale trattativa, per motivi evidentemente di carattere pubblico, per dare cioè una determinata caserma o un determinato comprensorio alla Regione o alla Provincia o al Comune, affinchè ne facciano un ospedale, una scuola, un qualcosa che torni utile alla collettività. In questi casi non dico che si possano fare pressioni sull'ufficio tecnico erariale per la stima, ma indubbiamente si vedono le cose con una certa comprensione. Se però non abbiamo questa possibilità, la Amministrazione finanziaria deve per forza di cose ricorrere all'asta pubblica ed allora lo Stato vende ai privati e quindi questa garanzia, questa maggiore tutela dell'interesse pubblico viene meno.

Ora il Governo non è che sia contrario a che il provvedimento venga approvato fra una settimana o fra quindici giorni. Ma, oltre alle considerazioni che mi sono permesso di richiamare alla loro attenzione, faccio presente che si tratta di beni patrimoniali per i quali lo Stato può procedere alla vendita all'asta in qualunque momento, senza chiedere alcuna autorizzazione al Parlamento; per cui, se non si approva subito il disegno di legge in esame, verremmo proprio a danneggiare quegli scopi cui poc'anzi il senatore Poerio faceva riferimento.

Qui si tratta solo di elevare il *plafond* per la vendita a licitazione o trattativa privata, nei confronti dei privati da 6 a 30 milioni, che è sempre una somma modesta, e nei riguardi degli enti di diritto pubblico, invece, da 100 a 500 milioni e da 50 a 250 milioni per quanto concerne le permute. È per questo che il Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, ha presentato questo disegno di legge, che quanto prima viene approvato, tanto prima ci toglie dall'imbarazzo di dover rimandare ulteriormente delle aste che sono state già convocate e sconvocate, proprio allo scopo di evitare che attraverso l'asta pubblica questi beni vadano a finire a dei privati anzichè agli enti locali che ce ne hanno fatto richiesta.

Si tratta quindi di un provvedimento urgente. Mi pare che l'ultima asta, riguardante l'isola d'Elba, fosse stata fissata per il 5 dicembre scorso e, se non fosse intervenuto il provvedimento di rinvio dell'asta già convocata, una parte del territorio dell'isola sarebbe finita nelle mani di speculatori, o perlomeno di imprenditori che certamente non se ne sarebbero serviti come la Regione, che vuole farne un parco pubblico o comunque qualcosa di utile alla collettività.

P O E R I O . Signor Presidente, io do atto che gli argomenti portati sono certamente validi, anche se non sciolgono tutte le riserve. Dico questo non per voler ritornare nel merito, ma perchè effettivamente proprio gli argomenti illustrati ci indurrebbero ad una ulteriore riflessione. Secondo me questo è un problema che certamente supera le circostanze e se vogliamo effettivamente dare fondo ad una moderna legislazione che costruisca uno Stato nuovo, snello, adeguato all'evolversi dei fatti e delle cose, credo che non possiamo andare avanti con leggine di questo tipo, fatte — come si dice a Roma — a « pizzichi e bocconi ». Io penso che dovremmo affrontare seriamente questa materia. Vorrei invitare i colleghi a riflettere sul rilievo che ha fatto il collega Ricci alla fine del suo interessante intervento, quando ha detto che è in questione addirittura il problema della contabilità generale dello Stato, la quale risale, per il modo in cui è impostata, al 1923 e che purtroppo ancora non trova una sistemazione moderna, adeguata anche all'evoluzione tecnologica che deve avere oggi una contabilità aziendale, e lo Stato è la più grande azienda, in questo senso.

Perciò, ripeto, non tutte le nostre perplessità sono state sciolte, ma le argomentazioni portate dall'onorevole sottosegretario Macchiavelli inducono indubbiamente ad alcune riflessioni. Infatti ci rendiamo conto

che non è possibile stamane dar fondo a tutta una discussione che ci porterebbe assai lontano, per cui ancora una volta, e giocoforza, unicamente per favorire l'Amministrazione dello Stato, il mio Gruppo si asterrà dalla votazione, lasciando procedere l'*iter* del disegno di legge.

Però insisto nel dire che è venuto, a nostro avviso, il momento di dar fondo ad una legislazione che affronti alla radice tutta questa problematica, in modo da organizzare la materia in maniera non dico definitiva, perchè non c'è mai niente di definitivo, e lo Stato si costruisce ogni giorno, con l'apporto di tutti, ma perlomeno dando veramente l'avvio a quelle riforme che sono indispensabili per imprimere una impostazione diversa, anche sul piano finanziario e dei rapporti, a tutta l'attività dello Stato.

Noi annunciamo pertanto la nostra astensone per far sì che la leggina qui presentata raggiunga i suoi fini, che, se sono quelli enunciati dall'onorevole Macchiavelli, certamente sono validi e quindi noi non possiamo restare indifferenti di fronte ad essi: da ciò, ripeto, la nostra astensione.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Io credo che le considerazioni che sono state fatte brillantemente dai colleghi che sono intervenuti nella discussione e dall'onorevole Sottosegretario mi esimano dal produrre altre argomentazioni. Vorrei soltanto ricordare un aspetto, che è stato già sottolineato: e cioè che con questo provvedimento noi favoriamo soprattutto gli enti pubblici nell'acquisizione di quei beni patrimoniali dello Stato che sono già disponibili. Io direi che dovrebbero essere invitate anche le associazioni dei Comuni d'Italia e delle Province d'Italia, nonchè le varie associazioni che curano gli interessi degli enti locali, a farsi parte diligente per diffondere, nel momento in cui la legge sarà operante, queste norme e portarle a conoscenza degli enti interessati, in maniera che questi possano fare i necessari passi per impedire che tali beni vadano in mano a privati. Gli enti pubblici, appunto per i valori che sono previsti nel provvedimento, sono notevolmente avvantaggiati e quindi sono senz'altro in grado di acquisire al proprio patrimonio dei beni che possono avere un rilevante interesse di carattere pubblico, per la comunità locale, e impedire così ogni eventuale speculazione.

Debbo inoltre invitare il Governo a far si che siano facilitate, presso la Cassa depositi e prestiti, le concessioni di mutui a favore degli enti locali in maniera che l'onere derivante dall'acquisto di questi beni sia più facilmente sopportabile.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella scorsa seduta presi impegno, davanti alla Commissione, di discutere tutto il problema del patrimonio demaniale dello Stato. Confermo la mia disponibilità.

P R E S I D E N T E . Ne prendiamo atto. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 1440, e successive modificazioni.

P O E R I O . Come ho già annunciato prima, il Gruppo comunista si astiene dal voto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO